

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Provincia di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.	36
DEL	20/06/2017

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati.

L'anno duemiladiciasette, il giorno venti, del mese di giugno alle ore 11.30, presso il Palazzo Comunale, in sostituzione del Commissario Straordinario, assente, il sub Commissario, dott. De Santis Gennaro nominato con Decreto del Prefetto di Napoli del 28/03/2017, prot. n. 62920 per la gestione provvisoria del Comune di San Gennaro Vesuviano, attributario delle funzioni vicarie giusta decreto commissariale del 03/04/2017 n. 02 con l'assistenza e la partecipazione con funzioni di verbalizzante del Segretario Generale Dott. Girolamo Martino adotta la seguente deliberazione.

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Città Metropolitana di Napoli

IL SUB COMMISSARIO

Con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 48 del TUEL n.267/2000

VISTA

La proposta di deliberazione presentata del Responsabile del servizio Sociale avente ad oggetto: ”**Approvazione del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati.**”;

DELIBERA

1)Di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente atto avente ad oggetto: ”**Approvazione del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati.**”;

2) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO
Città metropolitana di Napoli

SERVIZIO SOCIALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto	Approvazione del regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati.
---------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 2000, n. 241, che prevede la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse amministrazioni devono attenersi;

Visto l'art. 1, comma 16 della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che individua la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come attività a maggiore rischio di corruzione;

Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, i quali dispongono gli obblighi e le modalità di pubblicazione degli elenchi dei beneficiari dei contributi;

Dato atto che l'art. 43 del D.Lgs. n. 97/2016 ha abrogato l'art. 1 del DPR n. 118/2000 che prevedeva l'istituzione degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare un nuovo Regolamento in attuazione della vigente normativa sopra richiamata, anche a raggiungimento dell'obiettivo appositamente assegnato con il Peg 2017/2019, approvato con deliberazione commissariale n. 29 del 19 maggio 2017;

Visto lo schema di regolamento predisposto ai sensi del richiamato articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione consiliare;

Dato atto:

- che l'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal sopra citato Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di sostegni economici;
- che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità indicate nel Regolamento deve essere attestata dal Responsabile del Servizio nei singoli provvedimenti;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare l'art. 42;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati", costituito da n. 26 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

San Gennaro Vesuviano, li 20 giugno 2017



Il Responsabile del Servizio

D.ssa Alessandra Aiello

Sulla proposta di deliberazione che precede si esprime, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

San Gennaro Vesuviano, li 20 giugno 2017



Il Responsabile del Servizio

D.ssa Alessandra Aiello



Comune di San Gennaro Vesuviano

Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

(Art. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241)

INDICE

Capo I - DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Interventi del comune
- Art. 3 - Soggetti beneficiari
- Art. 4 - Settori di intervento

Capo II - SETTORI DI INTERVENTO

- Art. 5 - Settore sociale
- Art. 6 - Settore culturale e dei beni artistici e storici
- Art. 7 - Settore dell'istruzione
- Art. 8 - Settore sportivo e ricreativo
- Art. 9 - Settore turistico
- Art. 10 - Settore ambientale
- Art. 11 - Settore dello sviluppo economico e del lavoro
- Art. 12 - Settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale
- Art. 13 - Interventi di carattere straordinario

Capo III - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

- Art. 14 - Modalità di erogazione contributi e benefici economici
- Art. 15 - Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative
- Art. 16 - Procedura di richiesta contributi per attività
- Art. 17 - Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale
- Art. 18 - Procedura di concessione dei contributi - assegnazione
- Art. 19 - Procedura di concessione dei contributi - rendicontazione
- Art. 20 - Contributi esclusi

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 - Pubblicazione degli atti di concessione di provvidenze di natura economica
- Art. 22 - Rapporti e responsabilità - esclusioni
- Art. 23 - Patrocinio
- Art. 24 - Pubblicizzazione degli interventi del Comune
- Art. 25 - Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni
- Art. 26 - Entrata in vigore

Capo I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Finalità

1. L'amministrazione comunale di San Gennaro Vesuviano, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o aiuti organizzativi.
2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private secondo quanto stabilito dall'art. 3, viene effettuata dal comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art.2

Interventi del Comune

1. I contributi e le altre utilità economiche di cui al presente regolamento vengono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione e sono concessi per iniziative o interventi singoli, occasionali o di carattere straordinario, oppure con riferimento all'attività ordinaria.
2. Gli interventi del Comune possono avvenire mediante:
 - a) assegnazione di contributi finanziari;
 - b) aiuti organizzativi, ovvero fruizione gratuita di prestazioni e servizi, o messa a disposizione di beni di proprietà del comune, immobili e mobili (palchi, sedie, transenne, impianti, attrezzature, ecc.);
 - c) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che, avendo un legame con il territorio del Comune di San Gennaro Vesuviano, agiscono quali:
 - a) enti pubblici;
 - b) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
 - c) associazioni non riconosciute ed i comitati;
 - d) soggetti o enti privati, soltanto per una iniziativa specifica che non abbia fini di lucro.
2. Nella concessione di contributi viene data preferenza, a parità delle altre condizioni, alle associazioni iscritte *all'Albo Comunale delle Associazioni*.
3. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659), movimenti politici o organizzazioni Sindacali.

Art. 4
Settori di intervento

1. Il Comune di San Gennaro Vesuviano, per le finalità di cui all'art. 1, può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:
 - a. Sociale;
 - b. Culturale e dei beni artistici e storici;
 - c. Istruzione;
 - d. Sportivo e ricreativo;
 - e. Turistico;
 - f. Ambientale;
 - g. dello Sviluppo economico e del lavoro;
 - h. della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

Capo II - SETTORI DI INTERVENTO

Art. 5
Settore sociale

1. I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3, che operano nel settore sociale per le seguenti attività:
 - a) Organizzazione e gestione di attività e servizi socio - assistenziali;
 - b) Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria;
 - c) Iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva;
 - d) Attività e iniziative per favorire l'aggregazione giovanile, anche volte alla prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed al recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
 - e) Attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana;
 - f) Attività e iniziative volte al superamento degli squilibri sociali, nonché opere di solidarietà a livello locale e nazionale;
 - g) Attività ed iniziative volte alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini ed all'impegno civile nei settori sociale e sanitario.
 - h) Iniziative rivolte ai cittadini immigrati.
2. Sono esclusi dalla presente disciplina i sussidi a persone bisognose e la concessione in uso alle stesse di locali di proprietà dell'amministrazione comunale. Tali interventi sono diversamente e separatamente regolamentati.

Art. 6
Settore culturale e dei beni artistici e storici

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni artistici e storici sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati di cui all'art. 3 che svolgono le seguenti attività:
 - a) Effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
 - b) Organizzano nel Comune premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, mostre, esposizione, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e

- concorrono alla sua valorizzazione;
- c) Effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e l'accrescimento dei patrimoni artistici, culturali e storici (bellezze naturali e monumentali, biblioteche, pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità);
 - d) Consentono la fruizione ed il funzionamento di biblioteche specializzate, centri di lettura, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico, anche appartenenti a privati;
 - e) Organizzano, promuovono e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale ed artistico;
 - f) Organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri;
 - g) Promuovono l'organizzazione di feste civili e religiose o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali;
 - h) Corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.
2. Il Comune, per promuovere e sostenere le attività di tutela dei beni artistici e storici, può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:
- a) Il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale;
 - b) La promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.

Art. 7

Settore dell'istruzione

1. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3, che operano nel settore educativo e dell'istruzione per le seguenti finalità:
 - a) Attività ed iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
 - b) Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extrascolastiche giovanili;
 - c) Attività pedagogiche;
 - d) Interventi socio-educativi a favore di persone svantaggiate (disabili, immigrati, ecc.) volti a favorire l'inserimento nei diversi ordini di scuole;
 - e) Attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici;
 - f) Forme organizzative accessorie per migliorare il diritto allo studio e la promozione scolastica.
2. Il Comune esercita le funzioni, allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dalla normativa in materia e dagli appositi regolamenti dei relativi servizi.

Art. 8

Settore sportivo e ricreativo

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3, che operano nel settore della promozione della pratica sportiva ed in quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:
 - a) Promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie rivolta indiscriminatamente ai cittadini o a singole categorie della comunità;
 - b) Promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
 - c) Organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
 - d) Promozione, organizzazione ed effettuazione di attività ricreative e del tempo libero;
 - e) Promozione e valorizzazione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti di cui all'art. 3, ed in particolare modo con la scuola.

Art. 9
Settore turistico

1. I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3, che operano nel settore turistico per le seguenti attività:
 - a) Attività di promozione turistica;
 - b) Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
 - c) Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;
 - d) Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
 - e) Promozione e assistenza ai turisti;
 - f) Organizzazione di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale.

Art 10
Settore ambientale

1. Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore ambientale per le seguenti attività:
 - a) Protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
 - b) Promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) Realizzazione di corsi di educazione civica tesi a rendere i giovani consapevoli dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale;
 - d) Realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
 - e) Diffusione della cultura della protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione comunale in detta materia.

Art. 11

Settore dello sviluppo economico e del lavoro

1. Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3 ed a soggetti e aziende private che operano nel settore delle attività produttive per le seguenti attività:
 - a) Iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
 - b) Organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso al fine della promozione di prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune;
 - c) Valorizzazione del tessuto economico e produttivo del comune;
 - d) Valorizzazione di zone ed attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale;
2. Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3, che operano nel settore del lavoro con il fine di incrementare l'occupazione, per le seguenti attività:
 - a) Promozione dell'occupazione, con particolare riguardo a quella delle categorie protette, a quella giovanile e alla riqualificazione e/o riconversione di lavoratori in mobilità, cassa integrazione e disponibilità;
 - b) Organizzazione di progetti e di corsi di formazione per favorire l'avviamento e/o il reinserimento al lavoro.

Art. 12

Settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale

1. Il Comune può erogare contributi o benefici economici - oltre ai soggetti di cui all'art. 3, che operano nel settore della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale - anche a organismi non governativi, organizzazioni e associazioni internazionali, università ed enti di ricerca, soggetti privati che effettuano appositi progetti e iniziative in paesi esteri per garantire la piena realizzazione dei diritti umani e civili secondo la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo di New York.
2. Le aree di attività per le quali possono essere concessi contributi o altri benefici economici nel settore della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale, sono i seguenti:
 - a) Iniziative di solidarietà, cooperazione e partenariato internazionale;
 - b) Il dialogo e la comprensione fra i popoli;
 - c) Il rispetto dei diritti umani e dei popoli;
 - d) Sostegno e aiuto a popolazioni in situazioni di grave difficoltà;
 - e) Attività di sensibilizzazione verso le situazioni di popolazioni delle aree depresse del mondo;
 - f) La promozione della multiculturalità;
 - g) Promozione di gemellaggi.

Art. 13

Interventi di carattere straordinario

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario e non ricorrente, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

2. In presenza dei presupposti di cui al precedente comma, la Giunta valuta le forme di intervento da accordare.
3. L'eventuale assegnazione di contributi finanziari potranno comunque essere accordati solo in presenza di mezzi finanziari necessari.

Capo III - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

Art. 14

Modalità di erogazione contributi e benefici economici

1. Il Comune di San Gennaro Vesuviano opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3 ed a quelli comunque individuati dal presente regolamento, mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.
2. Il requisito imprescindibile per l'erogazione di contributi e benefici economici è che siano finalizzati al sostegno finanziario di iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività o di singole categorie di essa e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'art. 118, comma 4, della Costituzione.
3. La concessione delle varie forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale;
 - coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
 - valenza e ripercussione territoriale dell'attività;
 - incidenza del volontariato nell'attività svolta;
 - natura dell'iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico od a singole categorie della comunità;
 - carattere di originalità e innovatività dell'attività/iniziativa;
 - valutazione dell'entità dell'autofinanziamento, anche tramite sponsor;
 - valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.
4. I contributi e benefici economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti:
 - a. all'attività ordinaria, ossia complessiva o continuativa svolta nel corso dell'anno dal soggetto richiedente;
 - b. a singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale.
5. Il singolo soggetto, nell'anno solare, potrà richiedere un solo contributo per ogni singola tipologia di cui alle lettere a e b del precedente comma.
6. Fatti salvi i termini ultimi previsti dai successivi articoli 15 e 16, la giunta comunale, con apposito atto di programmazione, individua i settori di intervento e definisce il *range* di punteggi da assegnare ai criteri di cui al precedente comma 3.
7. In sede di formazione del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, è previsto un apposito stanziamento di spesa per ciascun settore interessato alla concessione di benefici finanziari, così come definiti al precedente comma 6.

L'ammontare degli stanziamenti, unitamente ai settori e punteggi, a cura del servizio amministrativo, sono resi pubblici sul sito internet comunale.

Art. 15

Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative

1. Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc.) i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono, di norma, presentare domanda nel periodo:
 - novembre – dicembre dell'anno precedente per le iniziative che si intende realizzare nel primo semestre dell'anno successivo;
 - maggio – giugno dell'anno in corso, per le iniziative relative al secondo semestre.
2. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
 - a) denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua descrizione facendo segnato riferimento a quali categorie della collettività la singola iniziativa si riferisce ed in quale misura l'avvantaggia;
 - c) previsione di entrata e di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo;
 - d) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso ed a presentare il relativo rendiconto;
 - e) dichiarazione di eventuali altri contributi concessi dall'amministrazione comunale, nel corso dell'anno, per altre iniziative;
 - f) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici e loro esito;
 - g) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659) movimenti politici o organizzazioni sindacali;
 - h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
 - i) impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "*con il contributo dell'Amministrazione Comunale di San Gennaro Vesuviano*".

1) copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo.
3. Relativamente alle dichiarazioni di cui al comma 2, le stesse vanno rese ai sensi del DPR n. 445/2000.
4. Il contributo potrà coprire fino alla concorrenza di un massimo del 70% delle spese complessive previste per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa. Sono escluse dal contributo le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'ente o associazione richiedente e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente, collaborano all'iniziativa.

Art. 16

Procedura di richiesta contributi per attività

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività e/o dei loro progetti devono presentare apposita domanda entro gli stessi termini di cui al precedente art. 15, comma 1.

2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati.
3. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
 - a) denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'attività da svolgere ed ai progetti facendo segnato riferimento a quali categorie della collettività la singola iniziativa si riferisce ed in quale misura l'avvantaggia;
 - c) bilancio consuntivo dell'anno precedente (non richiesto in caso di istituzioni e enti pubblici, di soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale e di associazioni residenti all'estero);
 - d) impegno a rendicontare e relazionare sull'attività svolta nell'anno;
 - e) dichiarazione di eventuali altri contributi ottenuti dall'amministrazione comunale, nel corso dell'anno, per singole iniziative;
 - f) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici e loro esito;
 - g) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659), movimenti politici e organizzazioni sindacali;
 - h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
 - i) copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo.
4. Relativamente alle dichiarazioni di cui al comma 3, le stesse vanno rese ai sensi del DPR n. 445/2000.
5. L'intervento del Comune non può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione.

Art. 17

Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento e delle disposizioni regolamentari sulla concessione in uso dei beni comunali, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione di aiuti organizzativi consistenti nella fruizione gratuita e temporanea di prestazioni o servizi, o messa a disposizione di beni di proprietà comunali, immobili e mobili (palchi, sedie, transenne, impianti, attrezzature, ecc.).
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni. In relazione al tipo di bene richiesto in uso, il Servizio comunale di riferimento valuterà l'opportunità di richiedere eventuale polizza per la copertura di danni a persone ed ai beni dell'ente in uso.
3. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti.
4. Il beneficio economico deve essere iscritto nell'Elenco degli atti di concessione di provvidenze di natura economica di cui al successivo art. 21.

Art. 18

Procedura di concessione dei contributi - assegnazione

1. L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi previsti dagli artt. 15 e 16 deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale, quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio.
2. Gli stanziamenti di cui all'art. 14, comma 7, sono ripartiti tra le richieste ammesse al finanziamento fino ad esaurimento dei fondi previsti, previa attribuzione a ciascuna richiesta di un punteggio determinato ai sensi del precedente art. 14, comma 6.
3. In caso di parità determinante ai fini del riconoscimento perché al limite dell'esaurimento di fondi, verrà applicato il criterio cronologico.
4. La concessione di uno specifico contributo se già prevista dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), alla concessione ed erogazione dello stesso provvede direttamente con proprio atto, dandone comunque adeguata motivazione, il responsabile del servizio competente.
5. L'erogazione del contributo avverrà nel rispetto dei termini di seguito elencati:
 - 25% dell'importo concesso entro 30 giorni dall'inizio dell'evento;
 - 75% a saldo, entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto da parte del Servizio comunale competente.

Art. 19

Procedura di erogazione dei contributi - rendicontazione

1. In caso di contributi concessi per le singole iniziative, richiesti ai sensi dell'art. 15, a conclusione delle attività per le quali essi sono stati richiesti, e comunque entro 90 giorni dalla manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale apposito rendiconto con relativa relazione sull'attività svolta.
 2. I soggetti a cui sono stati concessi dei contributi per attività, richiesti ai sensi dell'art. 16, sono tenuti a presentare all'Amministrazione comunale, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività o del singolo progetto/iniziativa oggetto del contributo, il rendiconto unitamente ad una relazione sulle attività effettuate.
 3. In entrambi i casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, le spese a cui i contributi erano destinati dovranno essere appositamente documentate mediante rendiconto, cui allegare originale e copia delle relative note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) o autocertificazione per le spese non altrimenti documentabili. Quest'ultime saranno ammesse in misura non superiore al 5% delle spese totali sostenute e documentate. Per le eventuali entrate, dovrà essere presentata autocertificazione sul loro esito.
 4. In entrambi i casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, la rendicontazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione, da rendere ai sensi del DPR n. 445/2000, del rappresentante legale attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.
 5. Il responsabile del procedimento può procedere alle verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
 6. Qualora il rendiconto evidenzi costi inferiori al preventivo, il contributo assegnato sarà proporzionalmente ridotto.
-

7. Nel caso che le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate e parte del contributo sia stato già erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'amministrazione comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.
8. I soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a restituire la parte del contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute. L'obbligo della restituzione sussiste anche ogniqualvolta non siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento.
9. La mancata o tardiva presentazione del rendiconto comporta la restituzione della parte di contributo eventualmente già erogata nonché l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per i tre anni successivi alla regolarizzazione della pendenza, sanzione quest'ultima da applicare comunque in tutti i casi di mancata eventuale restituzione di somme. Il Servizio comunale competente notizierà gli altri settori sull'esclusione effettuata affinché ne tengano conto ai fini della concessione dei contributi di riferimento.
10. Qualora il comune di San Gennaro Vesuviano risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

Art. 20 *Contributi esclusi*

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate, dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, regionali e provinciali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
 - b) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamento;
 - c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno. In questo caso, competente ad assumere la decisione è la Giunta comunale che impartirà al responsabile le direttive relative all'obiettivo da realizzare tramite il piano esecutivo di gestione o diversi specifici provvedimenti;
 - d) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;
 - e) ai contributi o quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie.

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 *Pubblicazione degli atti di concessione di provvidenze di natura economica*

1. Il Comune, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, è tenuto alla pubblicazione, nella sezione trasparenza del proprio sito internet, degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di
-

vantaggi economici di qualunque genere, nelle forme e modalità previste dalla medesima normativa.

2. Le informazioni relative agli atti di concessione devono essere organizzate su base annuale in unico elenco e consultabili sulla base di criteri funzionali quali il titolo giuridico di attribuzione, l'ammontare dell'importo, l'ordine alfabetico dei beneficiari.

Art. 22

Rapporti e responsabilità - esclusioni

1. Il Comune di San Gennaro Vesuviano resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.
2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificando situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
4. Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Art. 23

Patrocinio del Comune

1. Il patrocinio di iniziative, manifestazioni, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso con atto della Giunta Comunale, previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio di riferimento.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato. Eventuali benefici economici o altri tipi di intervento dovranno essere richiesti sempre con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune autorizza il soggetto richiedente all'utilizzo dello stemma del comune; il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "*con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di San Gennaro Vesuviano*".
4. Chi sprovvisto di patrocinio comunale o non avendo ottenuto alcun contributo o altra utilità economica di cui al presente regolamento, utilizza abusivamente lo Stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

Art. 24

Pubblicizzazione degli interventi del Comune

1. I soggetti che ricevono da parte del Comune contributi, richiesti ai sensi dell'art. 15, per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune; in particolare il contributo deve essere reso pubblicamente noto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "*con il contributo dell'Amministrazione Comunale di San Gennaro Vesuviano*".

Art. 25

Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni



1. Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla realizzazione di iniziative promosse comunemente.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti in contrasto con il presente Regolamento, in particolare quelle contenute nel Titolo II del regolamento approvato con deliberazioni di consiglio comunale n. 19 dell'undici ottobre 2011 e n. 20 del trenta giugno 2016.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di San Gennaro Vesuviano.

Letto, confermato e sottoscritto,

<p>IL SUB COMMISSARIO VICARIO Dott. Gennaro De Santis</p>  	<p>Il Segretario Generale, quale verbalizzante e per conformità dell'azione amministrativa alle leggi, statuto e regolamenti comunali.</p> <p>Dott. Girolamo Martino</p> 
---	--

Certificato di pubblicazione

(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267)

REG. N° 637

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune, per restarvi per 15 giorni consecutivi, a partire dal 21 GIU. 2017

San Gennaro Vesuviano, 21 GIU. 2017

Il responsabile dell'albo pretorio
(Antonio Antonio)



Si attesta

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20 GIU. 2017


siccome dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art.134, comma 3, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

San Gennaro Vesuviano, 21 GIU. 2017

Il segretario generale

Dott. Girolamo Martino



Si attesta

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21 GIU. 2017.

San Gennaro Vesuviano, 21 GIU. 2017

Il responsabile dell'albo pretorio